

COMUN GENERAL DE FASCIA

SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN / Provincia di Trento

Rep. nr. / Atti Privati

SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE A SOSTEGNO DEI BAMBINI CON DISABILITÀ INSERITI NELLE INIZIATIVE ESTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CANAZEI, DALL'ASSOCIAZIONE INOUT DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN E DAL COMITATO GENITORI "ISTÀ ALLEGRA" DI MOENA PER L'ANNO 2020.

TRA

Il Comun General de Fascia, c.f. 91016380221, rappresentato dalla Responsabile dell'U.O. dei Servizi socio-assistenziali, dott.ssa Paola Rasom, nata a Pozza di Fassa (TN) il 24 dicembre 1971 e domiciliata per la carica a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in strada di Pré de Gejia, 2,-----

E

La Cooperativa Sociale Le Rais, C.F. e P.IVA 02487670222, rappresentata dal suo Presidente dott. Federico Comini, nato l'8 giugno 1983 a Cavalese (TN) e domiciliato per la carica a Predazzo (TN) in via Fiamme Gialle, 44; -----

PREMESSO

- che il Comune di Canazei, l'Associazione Inout di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan e il Comitato Genitori "Istà Algegra" di Moena hanno organizzato per quest'estate delle iniziative estive rivolte ai bambini in età scolare (scuola primaria e prima classe della scuola secondaria di I° grado), che prevedono attività ludiche, ricreative, sportive, didattiche e escursioni sul territorio;-----
- che per le suddette iniziative sono pervenute anche iscrizioni di bambini con

disabilità, e per i quali l'Associazione/Comitato/Comune hanno richiesto a codesto Servizio la messa a disposizione di personale educatore specializzato;-----

- che le seguenti iniziative si svolgeranno nel periodo compreso dal 29/06/2020 al 28/08/2020;-----

- che per la messa a disposizione di personale educatore che dovrà prestare assistenza ai bambini iscritti alle iniziative estive è stata fatta richiesta di offerta sul sistema Mercurio (gara telematica numero 91896 applicando il criterio del prezzo più basso;-----

- che la Cooperativa Sociale Le Rais di Predazzo (TN) ha risposto con l'offerta nr. 3000306621 del 22.06.2019; -----

- che con Determinazione nr. 185 del 30/06/2020 La Responsabile dell'U.O. dei Servizi socio-assistenziali ha approvato il presente schema di contratto per incaricare la Cooperativa Sociale Le Rais dei servizi di assistenza e sostegno a sette (n. 7) bambini con disabilità iscritti alle iniziative estive organizzate dal Comune di Canazei, dall'Associazione Inout di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e dal Comitato Genitori "Istà Algegra" di Moena per il periodo dal 29/06/2020 al 28/08/2020. ---

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comun General de Fascia, nel prosieguo del presente atto chiamato per brevità "C.G.F.", incarica la Cooperativa Sociale Le Rais, con sede a Predazzo (TN) in via Fiamme Gialle 44, nel prosieguo denominata per brevità "Cooperativa", dei servizi di assistenza e sostegno a sette (n.7) bambini con disabilità residenti nella Valle di Fassa che prenderanno parte nel periodo compreso tra il 6 luglio 2020 e il 28 agosto 2020 alle iniziative estive organizzate dal Comune di Canazei, dall'Associazione Inout di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan e dal Comitato Genitori

"Istà Algegra" di Moena.-----

Articolo 2. – MODALITA' E LUOGO DI FREQUENZA

Le iniziative estive in oggetto avranno luogo presso le seguenti sedi:-----

- Comune di Canazei (sede della scuola primaria) dal 6 luglio 2020 al 28 agosto 2020, dal lunedì al venerdì, con orario da definire, presumibilmente dalle 8.00 alle 16.00;-----

- Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (sede delle scuole secondarie di primo grado di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan) dal 6 luglio 2020 al 28 agosto 2020, dal lunedì al venerdì, con orario da definire, presumibilmente dalle 8.00 alle 16.00. -----

- Comune di Moena (sede delle scuole secondarie di primo grado di Moena) dal 6 luglio 2020 al 28 agosto 2020, dal lunedì al venerdì, con orario da definire. -----

Gli assistenti educatori saranno assegnati ai bambini inseriti in base all'organizzazione che sarà concordata in opportuna sede.-----

Articolo 3. – DURATA

La Cooperativa si impegna a garantire il servizio del proprio personale dal 6/07/2020 al 28/08/2020. -----

Articolo 4. – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

La Cooperativa assume a suo carico, garantendole mediante polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, la responsabilità e la copertura di eventuali danni a persone, cose o animali che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto da parte del proprio personale.-----

E' suo compito dare replicazione al D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 al fine di verificare l'insussistenza di condanne penali per abuso o per sfruttamento

sessuale di minori in capo al personale da lei impiegato.-----

Le prestazioni che la Cooperativa dovrà garantire attraverso gli assistenti educatori, consistono:-----

- nell'accogliere all'inizio di ogni giornata i bambini iscritti;-----
- nel rispettare e far rispettare le normative riguardante l'emergenza Covid;-----
- nel vigilare con costanza e continuità i bambini frequentanti le attività e a loro affidati;-----
- nel garantire la custodia dei bambini fino al momento della riconsegna degli stessi alle famiglie o al servizio di trasporto se previsto;-----
- nell'assistenza e nel sostegno ai bambini con disabilità, favorendo loro la socializzazione, la relazione interpersonale e la partecipazione degli stessi alle attività di gruppo; -----

Le prestazioni che la Cooperativa dovrà garantire attraverso l'educatore Coordinatore delle attività consistono: -----

- nel coordinare le attività affidate agli educatori, gestire la turnistica e le necessarie sostituzioni; -----
- nel coordinarsi con i referenti delle attività estive a cui i bambini prendono parte;
- nel raccordarsi con il Servizio Socio Assistenziale del Comun General de Fascia;--

La Cooperativa dovrà inoltre:-----

- fornire al Comun General de Fascia il nominativo del coordinatore delle attività con relativo numero di cellulare e contatto di posta elettronica;-----
- fornire al termine dell'attività una relazione finale sintetica inerente le attività svolte e le presenze giornaliere dei partecipanti suddivise per sede di svolgimento delle attività;-----
- garantire l'eventuale sostituzione degli assistenti educatori nel caso in cui, per

malattia, infortunio o altro, non possano espletare le prestazioni previste.-----

Articolo 5. – TUTELA DEI LAVORATORI

La Cooperativa è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.-----

Articolo 6. – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti (CCNL – Cooperative Sociali – Settore Servizi alla Persona Socio-assistenziale e sanitario) Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.-----

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:-----

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;-----
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;-----
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;-----
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;-----
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;-----
- f) ROL ed ex festività;-----
- g) modalità di cambio appalto.-----

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed

eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente contratto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.-- Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto. -----

Articolo 7. – SICUREZZA

La Cooperativa si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.-----

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.-----

Articolo 8. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

In seguito alla valutazione preliminare circa l'esistenza di rischi derivanti da interferenze, non è emersa la necessità di redigere il DUVRI. -----

Articolo 9. - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

La Cooperativa elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.-----

Articolo 10. – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comun general de Fascia potrà esercitare in ogni momento la vigilanza sull'andamento del servizio e sul corretto svolgimento dei compiti da parte del personale della Cooperativa.-----

Articolo 11. – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Per le prestazioni assicurate dal personale educatore messo a disposizione e per tutta la durata dell'iniziativa estiva, il Comun general de Fascia corrisponderà alla Cooperativa il compenso di € 21.499,80 (comprensivo dell'IVA 5%) -----

Sono esclusi dalla spesa preventivata i rimborsi per ticket, spese viaggi e pasti che risultano a carico degli enti organizzatori dell'attività. -----

Il C.G.F. pagherà i compensi dovuti alla Cooperativa in un'unica soluzione, a prestazioni eseguite, e dietro presentazione, da parte della Cooperativa, di regolare fattura elettronica.-----

Articolo 12. - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La Cooperativa emetterà fattura elettronica intestata al CGF ad ultimazione delle prestazioni, allegando relativa rendicontazione.-----

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura e comunque dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti di rito.-----

La Cooperativa dovrà comunicare tempestivamente al CGF, sotto la propria esclusiva responsabilità, le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento: in mancanza di tale comunicazione, non potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già

effettuati, nemmeno se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge. -----
Si precisa inoltre espressamente che in nessun caso, nemmeno qualora vi fossero ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta Cooperativa potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste da questo contratto e dagli atti da esso richiamati: se non si rispettasse tale obbligo, il CGF potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare alla Cooperativa con lettera raccomandata a.r. od altro mezzo equivalente, fermo restando l'obbligo dello stesso di risarcire i danni provocati dal suo comportamento. La Cooperativa deve astenersi nel modo più assoluto dal richiedere o riscuotere compensi direttamente agli utenti del servizio, pena la risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto.-----

Articolo 13. – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento alla Cooperativa dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal C.I.G. **Z2D2D5FE19**. -----

Per gli altri effetti previsti dalle norme sopracitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, la Cooperativa conviene:-----

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;-----
- a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Inoltre la Cooperativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CGF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.-----

**Articolo 14. - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
DEI CREDITI.**

Il contratto di appalto non è cedibile da parte della Cooperativa, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. E' vietata ogni forma di subappalto del servizio oggetto del presente contratto.-----

Nel caso la cessione o il subappalto avessero comunque luogo essi resteranno privi di effetto alcuno per il CGF e costituiranno comunque causa di risoluzione con risarcimento di danno analogo al caso di anticipata disdetta.-----

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza espressa autorizzazione preventiva del CGF, i crediti derivati dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto. -----

**Articolo 15. – RESPONSABILITA' CIVILE DELL'APPALTATORE E RELATIVA
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI**

È fatto obbligo alla Cooperativa di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimali adeguati. -----

Articolo 16. - RISOLUZIONE ANTICIPATA DI DIRITTO DEL CONTRATTO.

Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo della Cooperativa di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico:-----

- quando la Cooperativa non adempia gli obblighi indicati negli articoli 4 e 5;-----
- se la stessa non prestasse o facesse cessare la validità o l'efficacia delle assicurazioni previste dal precedente articolo 15;-----
- qualora la Cooperativa subappaltasse, in tutto o in parte, i servizi di sua competenza oppure cedesse ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto o i crediti in violazione del divieto stabilito nel precedente articolo 14;-----
- in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della stessa;-----
- nel caso di richiesta o riscossione di compensi direttamente agli utenti del servizio;-----
- se il CGF constatasse per più di una volta l'inosservanza, da parte della Cooperativa delle norme igienico-sanitarie previste per l'espletamento del servizio;-----
- nel caso in cui la Cooperativa od il personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto risultassero privi dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio.-----

Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento della Cooperativa, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CGF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile

per inadempienze contrattuali.-----

Articolo 17. – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s’impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf, approvato con deliberazione del Consei de Procura n. 17/2016 del 15/02/2016. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf e s’impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del Cgf può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il Cgf, accertata l’eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il Cgf procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

Articolo 18. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.-----

Articolo 19. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Cooperativa nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CGF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse

all'esecuzione dell'appalto in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CGF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in base al Titolo II dello stesso D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679.-----

Articolo 20. – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, La Cooperativa si impegna a segnalare tempestivamente al Cgf ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.-----

Articolo 21. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del Cgf, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto-----

Articolo 22. – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente affidamento (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Cooperativa, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sul Cgf, destinatario delle prestazioni. -----

Le parti convengono e danno atto che il presente contratto, stipulato in unico originale ed in forma di scrittura privata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, poiché la Cooperativa affidataria è una Cooperativa Sociale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m., poiché ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.-----

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle norme vigenti in materia di appalti e di lavori pubblici contenute nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., nel "Codice degli appalti" approvato col D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nei rispettivi regolamenti di attuazione o di esecuzione, nonché nel codice civile, per quanto applicabili.-----

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale, dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.-----

Stipulato in un unico esemplare addì xx del mese di 2020.-----

per il COMUN GENERAL DE FASCIA

la Responsabile dell'U.O dei Servizi Socio-Assistenziali

dott.ssa Paola Rasom

per la Cooperativa Sociale Le Rais

il Presidente

dott. Federico Comini

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

f.to digitalmente dott.ssa Paola Rasom